



UTI SILE e MEDUNA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA"
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

Azzano Decimo 24.08.2020

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI, SOP, OTC, E DI TUTTI I PRODOTTI EROGABILI NEL NORMALE CICLO DISTRIBUTIVO DELLE FARMACIE GESTITE DA FARMACIA CONCORDIA SRL, FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO SRL, FARMACIE COMUNALI F.V.G. SPA, AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA, AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO, AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA LIGNANO.

Risposte alle richieste di chiarimento n. 1.

1) Domanda:

si richiedono i seguenti chiarimenti:

1) Si chiede cortesemente di indicare l'ammontare del:

- Totale spese di procedura
- Totale spese di pubblicazione
- Totale spese contratto
- Ogni altra eventuale spesa a carico dell'aggiudicatario e in che misura le stesse vengano suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti.

Risposta:

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 3.000,00 come indicato dall'art. 18 del disciplinare di gara. Le spese saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. L'importo effettivo e le modalità di pagamento saranno comunicati all'aggiudicatario.

Le spese connesse alla stipulazione del contratto sono rappresentate dall'imposta di bollo (una marca da bollo pari ad € 16,00 ogni 4 facciate, secondo quanto previsto dal DPR n. 642/1972).

2) Domanda:

In riferimento al punto 13.3.2.2 del Disciplinare di gara, si chiede se per la Stazione Appaltante è accettabile produrre in luogo del Modello F23 una marca da bollo da euro 16 apposta su carta intestata dell'operatore economico.

Risposta:

Si conferma che è possibile produrre l'autocertificazione su carta intestata della ditta, in cui dovrà essere indicato che la marca da bollo con codice identificativo numero xxxxxx, non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (art. 3 del DM 10/11/2011).

3) Domanda:

In riferimento all'art. 5 punto 10 del CSA, in riferimento alla richiesta di fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna. Eventuali medicinali a scadenza inferiore ai dodici mesi dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla o telefonicamente.

Si precisa che non esistono vincoli normativi al riguardo e tale clausola non è applicabile da nessun grossista, in quanto la data di scadenza dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva del farmaco e non è unicamente ascrivibile all'attività svolta del Grossista. In ogni caso la scrivente società s'impegna a fornire i prodotti con una scadenza il più possibile compatibile con le Vs. richieste. Nel caso ciò non fosse possibile si impegna a ritirare il prodotto non venduto ed ancora vendibile, entro un congruo termine, dalle Vs. spettabili farmacie emettendo relativa nota di credito. Inoltre s'impegna altresì a prendere specifici accordi con i direttori di farmacia.

Risposta:

La clausola inserita negli atti di gara mira ad assicurare la fornitura di prodotti farmaceutici che non siano prossimi alla scadenza e, quindi, non distribuibili nel breve volgere di pochi giorni, sensibilizzando in tal modo l'appaltatore affinché verifichi accuratamente il dato relativo alla scadenza. E ciò in linea anche con la manifestazione d'intenti espressa nel quesito oggetto del presente chiarimento. L'aggiudicatario dovrà fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna; eventuali medicinali a scadenza inferiore ai 12 mesi saranno accettati con l'accordo di reso e dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla.

4) Domanda:

Si chiede se sia possibile consegnare anche a farmacia chiusa avendo a disposizione un recapito sicuro.

Risposta:

Certamente, previo accordo con i Direttori di Farmacia.

5) Domanda:

In riferimento agli orari di consegna indicati nel CSA, e salvo diverso accordo con i Direttori di Farmacia si chiede se gli orari indicati siano tassativi o consentano dei margini di flessibilità.

Risposta:

Gli orari sono tassativi. Eventuali flessibilità vanno concordate con i Direttori di Farmacia.

6) Domanda:

In merito all'art. 5 punto 17 del CSA si chiede quali siano i sistemi informatici di gestione utilizzati dalle vostre spettabili farmacie.

Risposta:

Tutte le farmacie utilizzano il programma gestionale WINGESFAR

7) Domanda:

In riferimento all'art. 7 punto 3 del CSA relativamente alla richiesta di ritiro, almeno due volte all'anno e con riferimento alle forniture effettuate, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti revocati e avariati,



UTI SILE e MEDUNA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA"
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

si precisa che non è possibile effettuare tale ritiro in quanto si tratterebbe di attività di gestione rifiuti non autorizzata ai sensi dell'art. 260 del d.lgs. 152/06, si chiede gentilmente di rettificare la dicitura.

Risposta:

L'art. 7 del Capitolato speciale impegna la ditta aggiudicataria a fornire i servizi accessori indicati, tra i quali è ricompreso il "ritiro, almeno due volte all'anno e con riferimento alle forniture effettuate, dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati, avariati o comunque invendibili non soggetti a reso". Tale servizio, quindi, sarà a carico della ditta aggiudicataria che, ove non abilitata, provvederà a mezzo di vettori autorizzati.

8) Domanda:

In merito all'art. 7 punto 3 del CSA relativamente alla richiesta del ritiro delle merci non movimentate in relazione a confezioni ancora vendibili, si richiede sino a che percentuale massima sul fatturato imponibile sviluppato con il grossista verrà richiesto tale adempimento.

Risposta:

Non è prevista alcuna percentuale massima, né la stessa può essere prefissata.

9) Domanda:

Si richiede se sia corretta l'interpretazione in base alla quale non sia necessario allegare la carta d'identità alle offerte economiche presentate e non sia necessario apporre la marca da bollo.

Risposta:

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 13.1 del disciplinare di gara.

Si conferma che l'offerta economica è esente dall'imposta di bollo (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 96/2013).

10) Domanda:

In riferimento all'art. 5 punto 20 del CSA relativamente alla richiesta di esibire su richiesta dei Direttori delle Farmacie le fatture d'acquisto dei medicinali, OTC, SOP, Equivalenti, Omeopatici e parafarmaci, si evidenzia che laddove per "fatture d'acquisto" debbano intendersi tutte le "fatture di acquisto del grossista partecipante alla procedura di gara", tale documentazione non potrà essere esibita in ragione del carattere strettamente riservato e strategico delle informazioni contenute.

Risposta:

La questione deve intendersi superata con la rettifica operata. Vedasi atti rettificati.

11) Domanda:

Gent.ma S.A. con la presente vorremmo segnalare che la Vs richiesta di dichiarare nell'offerta economica dei lotto 3 e 4 il ricarico dal costo per le categorie di OTC, SOP, Omeopatici, Veterinari e Parafarmaci comporta la non confrontabilità delle condizioni offerte dai diversi partecipanti alla gara, in quanto la condizione da praticare alle farmacie viene riferita al costo di acquisto sostenuto in misura diversa da ciascun grossista e non al prezzo di cessione alla farmacia, unico elemento comparabile e ponderabile.

Sarebbe auspicabile valutare, come parametro di riferimento per l'aggiudicazione della gara, la convenienza dell'offerta tra un'azienda l'altra partendo da elementi oggettivi e noti a priori (ad es. lo sconto sul prezzo consigliato dalla ditta produttrice, qualora non fosse disponibile il prezzo della banca dati Federfarma) anziché dalla percentuale di spettanza trattenuta dal distributore, che non garantisce alla S.A. la condizione economicamente più vantaggiosa.

Risposta:

La questione deve intendersi superata con la rettifica operata. Vedasi atti rettificati.

12) Domanda:

In merito a quanto riportato nel CSA all'art 8 in cui si richiede che in caso di calamità, epidemie, pandemie, disastri naturali o accidentali, ovvero altri eventi eccezionali il fornitore è obbligato ad aumentare le consegne giornaliere stabilite all'art 5 di ulteriori 2 (due) unità, si evidenzia che tali fattispecie sono indipendenti dall'attività e dalla organizzazione del grossista e gli effetti sulla popolazione e sulle organizzazioni sono imponderabili e non possono essere valutati a priori. Alla luce di quanto sopra si chiede alla spett.le SA se possa considerarsi un refuso e se possa essere considerata corretta l'interpretazione in base alla quale il Grossista cercherà di mettere in atto le misure migliori a tutela della salute pubblica in accordo con i direttori delle farmacie.

Risposta:

Fermo restando l'obbligo in capo al Grossista di assicurare l'aumento delle consegne nelle ipotesi delineate, l'applicazione pratica dell'impegno è da coordinare con la situazione contingente e con il rispetto delle disposizioni vigenti tempo per tempo. In tal senso l'interpretazione fornita è da considerarsi corretta ed improntata al soddisfacimento delle esigenze degli operatori.

13) Domanda:

In riferimento all'art. 17 del CSA si richiede, in caso di ritardata consegna, il lasso di tempo oltre il quale potrà essere eventualmente applicata la penale.

Risposta:

Non è previsto alcun lasso temporale.

14) Domanda:

In riferimento all'art. 14 del CSA in particolare relativamente al punto in cui si prevede che 'I farmaci veterinari, e le sostanze stupefacenti dovranno sempre essere oggetto di invio di fatturazione separata dagli altri prodotti, si chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale i farmaci veterinari siano indicati nel DDT dell'ordine quotidiano, trasmesso della vostra Spett.le Farmacia, con il numero di lotto e la scadenza del



UTI SILE e MEDUNA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE e MEDUNA"
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI

prodotto in accordo a quanto previsto dalla normativa di settore. Si consideri che le disposizioni legislative in vigore non prevedono per i Grossisti l'emissione di Fattura separata per i Veterinari, ma solo per gli stupefacenti.

Risposta:

In assenza di specifico obbligo di fatturazione separata per i farmaci veterinari (a differenza degli stupefacenti) si ritiene che la esigenza di autonoma fatturazione di tali prodotti, prevista nel CSA e finalizzata a favorire una agevole ricerca di tali prodotti in sede di periodica ispezione, possa essere soddisfatta in una qualsiasi altra modalità quale, ad esempio, un elenco riassuntivo mensile col nome del prodotto acquistato, il numero di pezzi ed il ddt di riferimento.

15) Domanda:

ALLEGATO 5 OFFERTA ECONOMICA: Si richiede se la frase "a conoscenza che la gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa" debba ritenersi un refuso in quanto il punto 15 del disciplinare di gare prevede come criterio di aggiudicazione il "miglior prezzo".

Risposta:

Si conferma che si tratta di un refuso. La procedura verrà aggiudicata al miglior prezzo.

16) Domanda:

ci confermate che nella Risposta Economica, punto 1.2 "Percentuale di Sconto Offerto - Sezione prezzo" dobbiamo utilizzare solo la colonna "Offerta Unitaria" indicando gli sconti inseriti nell'Offerta Economica sottoscritta digitalmente e caricata nel portale al punto 1.1 e nulla dobbiamo scrivere nella colonna "Valore".

Risposta

Si conferma.